

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

circa la proposta di una prima direttiva del Consiglio di coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

(67/449/CEE)

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 190^a sessione in data 13 e 14 luglio 1966, il Consiglio ha deciso di consultare, a titolo facoltativo, il Comitato economico e sociale circa la proposta di una prima direttiva del Consiglio, di coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta, diversa dall'assicurazione sulla vita.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal signor B. W. Biesheuvel, presidente del Consiglio, al signor L. Major, presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 14 luglio 1966.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 175 del 3 ottobre 1966, pag. 3056/66.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 61^a sessione tenuta a Bruxelles in data 25, 26 e 27 aprile 1967, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, con 79 voti contro 4 e 8 astensioni dei 91 membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente :

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla Proposta di una prima direttiva del Consiglio di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio di Ministri della Comunità Economica Europea il 14 luglio 1966 in applicazione dell'articolo 198, paragrafo 1, seconda frase del Trattato che istituisce la Comunità, richiesta di parere che riguarda la «Proposta di una prima direttiva di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita»,

Visto l'articolo 57, paragrafo 2, del succitato Trattato,

Vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza di affidare alla Sezione specializzata per le questioni economiche, a titolo principale, l'elaborazione del parere in materia e di consultare, a titolo complementare, la Sezione specializzata per le attività non salariate ed i servizi (decisione presa in applicazione degli articoli 13 e 23 del Regolamento interno, il 16 settembre 1966),

Visto il parere della Sezione specializzata per le questioni economiche del 28 marzo 1967,

Visto il parere complementare della Sezione specializzata per le attività non salariate ed i servizi,

Vista la relazione della Sezione specializzata per le questioni economiche, presentata dal sig. Aschoff,

Visto quanto deliberato dalla propria Assemblea nel corso della 61^a sessione plenaria, svoltasi i giorni 25, 26 e 27 aprile 1967 (seduta del 26 aprile 1967),

Considerando che la direttiva deve consentire di compiere un primo passo verso il coordinamento in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita nel mercato comune e che, in particolare, la libertà di stabilimento risulta praticamente insufficiente se le disposizioni nazionali relative alle condizioni di accesso e di esercizio sono diverse, come nel caso del settore delle assicurazioni;

Considerando che attualmente in tale settore non esiste ancora un mercato unico, tanto più che non sono ancora riunite le condizioni giuridiche, fiscali e monetarie per la sua realizzazione;

Considerando che ai fini dell'integrazione progressiva la direttiva in esame è ritenuta necessaria anche dal punto di vista economico;

Considerando che le misure previste nella proposta di direttiva sono sin d'ora necessarie;

Considerando il proprio intento di astenersi dal fare concrete proposte di ordine tecnico in materia di assicurazione,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato approva in linea di massima la «Proposta di una prima direttiva del Consiglio di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita», fatte salve le seguenti proposte di modifica e raccomandazioni:

I. Principi fondamentali

Il Comitato si è occupato in primo luogo dei problemi di ordine economico creati dal coordinamento delle disposizioni relative all'assicurazione diretta. Esso ha ritenuto opportuno esaminare tali problemi con particolare cura poiché questi possono avere anche delle ripercussioni sociali sulla struttura delle imprese, su coloro che operano nel settore assicurativo e, in particolare, sugli assicurati.

Vi è stato accordo unanime nel ritenere che la direttiva debba costituire una regolamentazione generale valida per tutte le imprese di assicurazione diretta (esclusa l'assicurazione sulla vita) aventi la sede sociale sul territorio della C.E.E., anche se in determinati Stati membri l'applicazione della direttiva dovesse rendere più severe le disposizioni finora vigenti sul controllo delle assicurazioni.

Si sono invece manifestate divergenze di opinione circa l'applicazione generale degli articoli 16 e 17, i quali prevedono delle esigenze finanziarie.

Il criterio proposto dalla Commissione per stabilire il margine di solvibilità si basa su un certo grado di sicurezza. All'assicurato non interessa soltanto che tale grado di sicurezza sia assai elevato, ma anche che l'assicurazione gli sia accordata a prezzi sempre più favorevoli.

Bisogna quindi trovare un compromesso tra queste due opposte esigenze, ciò che implica un riesame del coefficiente proposto dalla Commissione, globalmente inteso.

Sia contro la proposta di ovviare alle difficoltà derivanti dalle esigenze finanziarie previste dagli articoli 16 e 17 escludendo da tali disposizioni le imprese che limitino la loro attività al territorio del paese in cui hanno la sede sociale o, in generale, le imprese che abbiano un esiguo volume di affari, sia contro la proposta di risolvere il problema ricorrendo ad una riduzione generale delle percentuali mediante nuove basi di calcolo matematiche, il Comitato ha fatto valere vari argomenti, prendendo posizione nei seguenti termini:

— il Comitato ritiene che le disposizioni degli articoli 16 e 17 debbano essere considerate come un tutto unico. Le obiezioni da esso sollevate circa l'attuale stesura del progetto di direttiva e le sue proposte di soluzione riguardano dunque entrambi i suddetti articoli;

— la solidità di un'impresa assicurativa ordinatamente gestita risiede in particolare nel possesso di una quantità sufficiente di riserve tecniche e di un adeguato patrimonio. Le riserve tecniche sono destinate a coprire gli impegni assicurativi di un'impresa. Il Comitato è consapevole del fatto che non è ancora possibile un coordinamento delle disposizioni riguardanti queste riserve tecniche.

— La proposta di direttiva definisce negli articoli 16 e 17 le condizioni relative al patrimonio dell'impresa, esigendo precisamente, da un lato, un capitale minimo che raggiunga un livello determinato (fondo minimo di garanzia) e, dall'altro, un margine di solvibilità fissato in rapporto al volume di affari.

— Al pari della Commissione, il Comitato ritiene che, per quanto riguarda l'entità del patrimonio richiesto, nella direttiva si debbano fissare cifre esatte, in disposizioni aventi valore

generalmente obbligatorio sul piano comunitario.

— Tuttavia, esso ritiene anche che il sistema proposto dalla Commissione negli articoli 16 e 17 sia troppo schematico e non tenga sufficientemente conto della diversità di struttura fra le imprese, né del fatto che l'entità dei rischi varia grandemente a seconda dei rami di assicurazione.

— Inoltre, dovrebbero essere prese in considerazione anche le differenti situazioni di partenza dei singoli Stati membri, onde garantire, mediante un prolungamento del termine, l'armonioso adeguamento delle imprese.

— Il Comitato scorge poi negli articoli 16 e 17 un eccessivo automatismo tra sviluppo degli affari e entità del patrimonio, automatismo che indurrebbe le imprese ad una ingiustificata contrazione degli affari ulteriori o a un inopportuno ricorso al mercato dei capitali.

— Il Comitato ritiene pertanto che sia opportuno differenziare questo fondo minimo di garanzia secondo i rami e adeguarlo all'evoluzione dell'importo dei premi e contributi.

— Oltre a questo fondo di garanzia, fissato in base ad importi assoluti, dovrebbe figurare un'altra esigenza complementare rapportata al volume di affari o all'ammontare necessario alla copertura dei sinistri, affinché vi sia conformità con l'entità dell'impresa. Per le grosse imprese si potrebbe prevedere una certa riduzione per scatti successivi, nella misura in cui un portafoglio di un dato volume comporta maggiori possibilità di equilibrio.

II. In ordine ai singoli articoli della proposta di direttiva

Il Comitato propone le seguenti modifiche:

Articoli 3-4

Esaminando le disposizioni dell'articolo 4, il Comitato si è rammaricato che esse prevedano delle eccezioni, sebbene per queste ultime siano determinanti non tanto dei criteri generali quanto piuttosto delle differenze relative alla natura giuridica e al campo di attività delle imprese escluse.

Per il Comitato è importante stabilire che le eccezioni di cui all'articolo 4 non potranno essere

estese alle imprese di nuova costituzione. Il Comitato ritiene tuttavia che, data l'attuale situazione delle imprese assicurative, l'elenco delle eccezioni dell'articolo 4 non sia necessariamente esauriente. Esso raccomanda in particolare alla Commissione di esaminare se non sarebbe opportuno applicare le disposizioni di eccezione dell'articolo 3 o dell'articolo 4 alle casse comuni belghe di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, poiché la loro attività assicurativa si limita ai rischi degli infortuni sul lavoro in condizioni ben determinate. Tali casse potrebbero essere poste in condizioni assai difficili se il loro caso non fosse preso in considerazione.

Il Comitato ritiene giusto che, a prescindere dalla clausola generale di revisione, si proceda a un continuo, particolare controllo delle imprese indicate nell'articolo 4 per constatare se sussistano ancora le condizioni per l'eccezione.

Articolo 5

Il Comitato propone di esaminare se non sia più opportuna una stesura diversa ai fini di una maggiore chiarezza tra il testo dell'articolo 5, lettera c), e quello dell'articolo 15, punto 3.

Articolo 15

Il Comitato constata che in un primo tempo la costituzione di riserve tecniche sarà ancora sottoposta al diritto nazionale. D'altronde sussistono anche nell'ambito nazionale notevoli differenze, difficili da armonizzare.

Data l'impossibilità di emanare disposizioni armonizzate sul calcolo e sulla costituzione delle riserve tecniche, il Comitato considera cosa particolarmente importante che le autorità di controllo nazionali vigilino sulla disponibilità di sufficienti riserve tecniche per quanto riguarda le imprese di assicurazioni sottoposte al loro controllo.

Articolo 16-17

A) Dal punto di vista formale, la disposizione dell'articolo 16, punto 3, riguardante il «secondo risultato» (in relazione ai sinistri), deve essere completata nel senso che il termine speciale di sette esercizi sociali previsto allo stesso articolo 16, punto 2, deve figurare logicamente anche nelle disposizioni sul calcolo dell'indice di riferimento «sinistri».

B) Dal punto di vista della sostanza, il Comitato, per motivi indicati precedentemente, non può approvare gli articoli 16 e 17 nella loro versione attuale. Allo scopo di evitare inconvenienti economici per le piccole e medie imprese, e ai fini della protezione dell'assicurato, è necessario modificare le disposizioni riguardanti la costituzione del margine di solvibilità e del fondo di garanzia. In questo contesto sarebbe particolarmente opportuno, anziché prevedere la regolamentazione generale proposta, tener conto tanto della diversità dei rami quanto del volume d'affari globale delle imprese contemplate dalla direttiva.

Per quanto riguarda tale questione, il Comitato non si considera autorizzato a formulare fin da ora proposte tecniche espresse in percentuali. Esso desidera, tuttavia, sottolineare con le sue argomentazioni la tendenza economica che, a suo parere, deve servire come base alle disposizioni tecniche degli articoli 16 e 17.

A questo proposito bisogna tener conto dei seguenti punti fondamentali:

1) *L'elemento fisso del patrimonio libero (fondo di garanzia)*

a) Per le imprese i cui premi o contributi non superino un determinato livello, dovrebbe essere prevista una riduzione del fondo di garanzia fino al 50 %. Tuttavia, la riduzione del fondo di garanzia può essere presa in considerazione esclusivamente per imprese già esistenti. Invece, le imprese di assicurazioni fondate dopo l'entrata in vigore di tale direttiva dovranno disporre dell'intero fondo di garanzia, che all'occorrenza dovrà essere aumentato di un supplemento per la copertura delle spese di avviamento e in particolare per finanziare la creazione di tutta un'organizzazione.

b) Deve essere previsto un aumento del fondo di garanzia per quei casi in cui il volume di affari globale superi determinati limiti. Tuttavia, il margine tra le varie soglie deve essere sufficientemente ampio per evitare l'automatismo degli articoli 16 e 17 del progetto di direttiva.

c) Una diminuzione del fondo di garanzia dovrebbe essere prevista per le mutue che hanno il diritto a un prelievo di premi arretrati o a una riduzione delle prestazioni nonché per le imprese che esercitano l'assicurazione malattia alla stessa maniera dell'assicurazione sulla vita. La Commissione dovrebbe esaminare se si debba appli-

care la riduzione del fondo di garanzia anche alle imprese di assicurazione che lavorano su base cooperativa.

2) *Elemento variabile del patrimonio (margine di solvibilità)*

Se in casi determinati si prevede di aumentare la consistenza del fondo di garanzia, si deve tener conto, d'altra parte, di tale possibilità prevedendo una certa riduzione delle percentuali dell'elemento variabile (margine di solvibilità). Pur approvando, in linea di massima, il metodo previsto nel progetto di direttiva per il calcolo, il Comitato è dell'opinione che bisognerebbe in primo luogo prevedere una differenziazione delle percentuali, a seconda dei rischi coperti dalle singole imprese di assicurazione.

Parimenti, per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita in modo analogo all'assicurazione sulla vita, si deve evitare di considerare l'onere dei sinistri come la cifra di riferimento per il calcolo del margine di solvibilità. In tale forma di assicurazione malattia, la fissazione dei premi è sottoposta all'approvazione delle autorità di controllo competenti. Come cifra di riferimento dovrebbe bastare, in questo caso, l'importo dei premi incassati.

Onde evitare tutti i possibili svantaggi che deriverebbero all'assicurato dallo schematismo inerente anche a questa soluzione, occorrerebbe disporre che il patrimonio accertato secondo i precedenti criteri venisse aumentato qualora almeno due degli ultimi quattro esercizi si siano conclusi con una perdita.

Infine, il Comitato ritiene necessario, mettere in evidenza già in questo contesto che il termine previsto dalla proposta di direttiva all'articolo 29, paragrafo 1, dovrebbe essere portato da tre a cinque anni. Ciò è reso necessario dalle differenze tra quelle che sono le situazioni negli Stati membri in campo assicurativo, altrimenti ci sarebbe da temere un'evoluzione non armoniosa, con tutti gli svantaggi che essa comporta.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1967.

Articolo 20

Al Comitato preme che la nuova formulazione da esso richiesta per gli articoli 16 e 17 non sia in contraddizione con l'idea fondamentale espressa nell'articolo 20. Esso si chiede per altro se non sia il caso di completare l'articolo 20 in funzione di tale nuova formulazione.

Articolo 23

Il Comitato fa osservare che, se si vogliono evitare discriminazioni, le imprese dei paesi terzi non devono beneficiare di un trattamento più favorevole delle imprese assicuratrici aventi la sede sociale in uno Stato membro della C.E.E.

Articolo 28

Il Comitato è favorevole al regime previsto dall'articolo 28, soprattutto perché esso permette, proprio agli Stati che già si trovano, nell'ambito dell'O.C.S.E., in stretti e continui rapporti con la C.E.E., di adeguarsi soddisfacentemente, mediante accordi bilaterali e secondo le circostanze, alla concezione generale della direttiva.

Articolo 29

Il Comitato ribadisce che, ai fini di un armonioso passaggio dal vecchio al nuovo sistema assicurativo ed allo scopo di evitare gravi perturbazioni, è assolutamente necessario prolungare il termine fissato dall'articolo 29 da tre a cinque anni.

Articolo 31, comma 1, a)

Il Comitato propone di modificare l'articolo 31, comma 1, a), il quale dovrebbe stabilire che:

«gli Stati membri sono tenuti ad armonizzare fin dove possibile i documenti contemplati dall'articolo 19, paragrafo 2, in modo che questi siano utilizzabili nella misura del possibile, sia dalle autorità di controllo, sia dalla Commissione».

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Louis MAJOR

**Allegato al parere concernente gli emendamenti respinti nel corso
della 61ª Sessione plenaria**

Emendamento n. 1

presentato dal sig. Kramer, destinato a sostituire il testo del capoverso 6 della Parte I del parere con il testo seguente

«Il mezzo più efficace per ovviare a tali difficoltà consiste nell'applicare le disposizioni finanziarie degli articoli 16 e 17 esclusivamente a quelle imprese che estendano o che abbiano esteso la loro attività ai sensi dell'articolo 10. La Commissione è pregata di esaminare, entro un termine di 5 anni a partire dalla notifica della direttiva, se il sistema e i tassi previsti dalle disposizioni finanziarie siano generalmente applicabili.

Alla proposta tendente a risolvere il problema ricorrendo ad una riduzione generale delle percentuali mediante nuove basi di calcolo matematiche, il Comitato economico e sociale ha opposto vari argomenti, prendendo posizione nei seguenti termini: ...».

Questo emendamento è stato respinto con 55 voti contrari, 12 voti favorevoli e 6 astensioni.

Emendamento n. 2

presentato dal sig. Kramer, destinato a sostituire il testo del primo capoverso del punto B concernente gli articoli 16 e 17 nella Parte II del parere con il testo seguente

«L'applicazione limitata delle esigenze finanziarie, quale è prevista dal 6º capoverso del capitolo I, consente di evitare inconvenienti economici per le piccole e medie imprese di assicurazione. Tuttavia, dal punto di vista sostanziale il Comitato economico e sociale, per i motivi indicati precedentemente, non può approvare gli articoli 16 e 17 nella loro versione attuale. Ai fini della protezione dell'assicurato è necessario modificare le disposizioni riguardanti la costituzione del margine di solvibilità e del fondo di garanzia. In questo contesto sarebbe particolarmente opportuno, anziché prevedere la regolamentazione generale proposta, tener conto tanto della diversità dei rami quanto del volume d'affari globale delle imprese contemplate dalla direttiva».

Questo emendamento è stato respinto con 58 voti contrari, 11 voti favorevoli e 5 astensioni.

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

circa la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto

(67/450/CEE)

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 207ª sessione del 9 febbraio 1967, il Consiglio ha deciso di consultare, in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2 del Trattato, il Comitato economico e sociale circa la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal signor R. van Elslande, Presidente del Consiglio, al signor L. Major, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 9 febbraio 1967.